



ASP Emanuele Brignole
Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Genova

Protocollo n. 31-3-2025
10-4-2025
Il Dirigente Responsabile
Tupit

DELIBERAZIONE N. 12 del 31.03.2025

OGGETTO: avvio di un'indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse all'affidamento diretto per la fornitura di guanti monouso.

Il Commissario Straordinario

Constatato che è scaduto il contratto con la Ditta Clinilab S.r.l. con sede in Conselve (PD) per la fornitura di guanti alla residenza sanitaria assistenziale "RSA Doria" di Via Struppa 150 D in Genova;

Considerato che è necessario procedere all'affidamento di una nuova fornitura di guanti monouso;

Atteso che i guanti monouso in questione sono classificati quali dispositivi di protezione individuale (DPI) e sono necessari per tutelare gli operatori addetti all'assistenza nei confronti del rischio biologico da contaminazione microbica e del rischio chimico;

Ritenuto di avviare una procedura di selezione per l'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di n. 350.000 guanti monouso occorrenti per un periodo di dodici mesi da consegnare di norma con cadenza bimestrale/trimestrale con le seguenti caratteristiche essenziali:

- confezioni da 50/8700200 pezzi;
- marcatura CE ai sensi del D.Lgs. 137/2022 e conformità alle norme UNI UN 455-1-2-3
- prodotti in cloruro di polivinile elastico ed essere totalmente privi di lattice e privi di polvere lubrificante;
- superficie interna tale da garantire la facile indossabilità;
- forma anatomica intercambiabile dx/sn (ambidestri);
- costituiti in corpo unico, privi di saldature e di sbavature;
- consistenza, elasticità e morbidezza tali da garantire una perfetta aderenza ed un'ottima sensibilità all'operatore;
- manichetta di lunghezza, conformazione ed elasticità tali da consentire l'aderenza al camice, provvista di sistema anti arrotolamento e antistrappo, in modo da evitare l'arrotolamento in qualunque posizione della mano e dopo qualunque tempo d'uso, saranno presi in considerazione esclusivamente guanti lunghi ovvero aventi una lunghezza complessiva minima di 270 mm; la lunghezza e la conformazione della manichetta deve garantire una estesa protezione del polso e dell'avambraccio;
- Gr. (grammatura) da 4,5 a 5,5

Stimato il fabbisogno annuo in circa 350.000 pezzi per un costo stimabile in € 8.700,00 oltre Iva;

Preso atto che, al fine di garantire la massima concorrenza e partecipazione, nonché qualità dell'offerta, si ritiene opportuno pubblicare apposito avviso per la manifestazione di interesse sul sito istituzionale di ASP E. Brignole;

Evidenziato che l'elenco delle ditte da invitare mediante RdO sul MePA verrà individuato sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute;

Visto l'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 che, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, consente l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per i contratti di importo inferiore a 140.000,00 euro;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per procedere mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato;

Atteso che ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023 occorre nominare un responsabile unico del progetto (RUP);

Costatato che l'organico aziendale non comprende figure professionali con le competenze tecniche necessarie ad assumere detto incarico;

Dato atto che la gestione della "RSA Doria" è affidata alla Società Emanuele Brignole Servizi S.r.l., interamente partecipata da ASP Brignole;

Dato atto che i rapporti tra ASP Brignole e Emanuele Brignole Servizi S.r.l. sono regolati in generale da apposito contratto di servizio che prevede, tra l'altro, la messa a disposizione di ASP di Uffici e personale di Emanuele Brignole Servizi;

Atteso che presso la "RSA Doria" opera con funzioni di direttore della struttura la Sig.ra Barbara Sgrò, che possiede tutte le necessarie competenze tecniche per svolgere adeguatamente le funzioni di Responsabile del procedimento oggetto del presente provvedimento;

D E L I B E R A

1. di avviare una ricerca di mercato per l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, previa pubblicazione di idoneo avviso, nel sito aziendale di ASP, per la fornitura di n. 350.000 guanti monouso per medicazione;
2. di approvare lo "schema di capitolato" allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di nominare la Sig.ra Barbara Sgrò quale Responsabile Unico del Progetto;
4. di dare incarico al Responsabile del Progetto in collaborazione con il Servizio Acquisti di provvedere all'espletamento delle procedure per l'individuazione del fornitore cui affidare la fornitura;
5. di dare atto che il valore complessivo dell'appalto, al netto dell'IVA, ammonta a € 8.700,00 (euro ottomila settecento/00);
6. di dare atto che si farà fronte alla spesa con fondi di bilancio di ASP Brignole;
7. di dare atto che la procedura sarà registrata presso l'Autorità Nazionale anticorruzione.

Il Commissario Straordinario
(Arch. Marco Sinesi)



ASP Emanuele Brignole
Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Servizio Acquisti
Via della Libertà 4 int.10 16122 GENOVA
Tel. 010-2445.238/270 Fax 010-2445.230

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO

Premessa

Il presente capitolato è regolato dal D.Lgs. 36/2023 e dalle norme dettate per la contabilità, la gestione patrimoniale e l'attività contrattuale dell'ASP Emanuele Brignole.

Il presente capitolato è fondato sul principio della presupposizione, in conseguenza del quale i dati di consumo sono puramente indicativi e non costituiscono un impegno od una promessa dell'ASP Brignole, essendo gli stessi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre circostanze legate alla particolare natura delle attività. In particolare, i dati delle attività e/o i consumi sono riportati nel presente capitolato al fine di calcolare l'importo d'offerta delle Ditte e sono del tutto presuntivi. L'ASP Brignole non garantisce lo stesso ammontare di attività/consumi per tutto il periodo di vigenza del contratto. Pertanto, eventuali aumenti o riduzioni non costituiranno motivo di richiesta di qualsivoglia indennizzo da parte della Ditta aggiudicataria.

Art. 1 - (Oggetto del contratto)

Oggetto del contratto è la fornitura di n. 350.000 guanti per medicazione ed esame, necessari alla struttura assistenziale di questo Ente sita in Genova Via Struppa 150 D, in confezioni da 50-200 pezzi, nelle seguenti taglie: extralarge, large, media, small.

I guanti monouso, che sono considerati DPI di III categoria, devono tutelare l'operatore sanitario nei confronti del rischio biologico da contaminazione microbica e del rischio chimico e possedere le seguenti caratteristiche:

- marcatura CE ai sensi del D.Lgs. 137/2022 e conformità alle norme UNI UN 455-1-2-3
- essere prodotti in cloruro di polivinile elastico o nitrile ed essere totalmente privi di lattice;
- essere privi di polvere lubrificante;
- superficie interna tale da garantire la facile indossabilità;
- forma anatomica intercambiabile dx/sn (ambidestri);
- costituiti in corpo unico, privi di saldature e di sbavature;
- consistenza, elasticità e morbidezza tali da garantire una perfetta aderenza ed un'ottima sensibilità all'operatore, è PREVISTA UNA CAMPIONATURA che dovrà superare il test di prova in struttura a insindacabile giudizio degli operatori;
- manichetta di lunghezza, conformazione ed elasticità tali da consentire l'aderenza al camice, provvista di sistema antiarrotolamento e antistrappo, in modo da evitare l'arrotolamento in qualunque posizione della mano e dopo qualunque tempo d'uso, saranno presi in considerazione esclusivamente guanti lunghi ovvero aventi una lunghezza complessiva minima di 245 mm; la lunghezza e la conformazione della manichetta deve garantire una estesa protezione del polso e dell'avambraccio;
- Gr. (grammatura) da 4,5gr. a 5,5gr.;

I guanti devono essere confezionati in scatole contenenti al massimo 200 pezzi.

I guanti devono essere disposti all'interno in modo tale da permettere l'estrazione, in modo agevole, di un solo guanto per volta attraverso apposita apertura.

Le confezioni devono essere agevoli da maneggiare e consentire il facile immagazzinamento.

Le confezioni devono garantire che le caratteristiche e le prestazioni dei guanti non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento per il periodo di tempo indicato, ed in particolare devono essere resistenti agli urti, a tenuta di polvere, in grado di preservare dall'azione dei raggi UV.

Su ciascuna confezione devono essere riportate le seguenti informazioni:

- denominazione del prodotto;
- marchio del prodotto;
- marcatura CE relativa ai DPI e numero delle norme tecniche di riferimento UNI EN 374-1-2-3, UNI EN 420 e UNI EN 388;
- numero corrispondente all'Organismo Notificato di riferimento;

- nome ed indirizzo del fabbricante;
- nome ed indirizzo del mandatario nel territorio dell'Unione Europea, se del caso;
- composizione qualitativa del materiale componente il guanto;
- luogo e data di produzione;
- numero di lotto;
- data di scadenza;
- taglia;
- DPI classe III (secondo il D.lgs. 475/92 e sue successive modifiche e/o integrazioni)
- numero di pezzi per confezione;
- le indicazioni per la corretta conservazione del contenuto, in lingua italiana;

La fornitura avverrà nelle quantità di volta in volta ordinate, **di norma con cadenza bimestrale**.

Art. 2 - (Durata del contratto)

1. Il contratto avrà durata di dodici mesi dalla data della prima fornitura, indicativamente prevista per il mese di aprile 2025.
2. La durata e/o le quantità stimate della fornitura potranno subire variazioni nell'ordine del 20% in più o in meno calcolato sul valore di aggiudicazione. Tali eventuali variazioni non costituiranno diritto per il fornitore a qualsiasi risarcimento e/o indennizzo. L'Amministrazione potrà pertanto, entro detti limiti, ridurre od estendere il servizio, anche con riferimento alle strutture interessate dal servizio medesimo.
3. Il Fornitore si obbliga comunque, su richiesta di ASP, a proseguire la fornitura anche oltre il termine fissato ai fini di assicurare la sua continuità in pendenza di nuovo affidamento.

Art. 3- (Sospensioni ed interruzioni della fornitura)

1. Eventuali sospensioni od interruzioni, totali o parziali, della fornitura che l'ASP Brignole dovesse ordinare per cause di pubblico interesse e/o di forza maggiore, saranno comunicate nel più breve tempo possibile all'aggiudicatario, che non avrà diritto a risarcimenti e/o indennizzi.
2. Il Fornitore non può assolutamente sospendere o interrompere la fornitura o comunque modificarne le modalità esecutive considerando che l'attività svolta dall'ASP Brignole rientra nella fattispecie dei servizi pubblici essenziali, di cui all'art. 1 della Legge 12/06/1990, n. 146.

Art. 4 - (Corrispettivi – Pagamenti)

1. La fornitura avverrà al prezzo di aggiudicazione che comprenderà la consegna franco magazzino della struttura di cui all'articolo 1. In ogni caso il prezzo offerto comprenderà ogni prestazione, onere, soggezione e/o rischio del Fornitore direttamente o indirettamente necessari per dare i risultati previsti in questo capitolato, quantunque eventualmente non menzionati nel capitolato stesso.
2. Il Fornitore per ogni consegna di materiale emetterà regolari fatture. Ogni fattura dovrà essere corredata dai relativi documenti di consegna debitamente sottoscritti dal competente servizio dell'ASP Brignole che ha ricevuto le merci.
3. Le fatture dovranno necessariamente riportare il codice CIG e il numero NSO (nodo smistamento ordini). Le fatture non riportanti il CIG e il numero NSO saranno respinte.
4. Si precisa che ASP, è soggetta alla normativa sulla scissione dei pagamenti (split payment) e che pertanto il fornitore dovrà registrare le fatture emesse in formato elettronico come soggette a split payment con annotazione "scissione dei pagamenti".
5. I pagamenti saranno effettuati tramite rimessa diretta a 60 giorni data arrivo fattura fine mese. L'I.V.A. a carico dell'ASP E. Brignole sarà assolta secondo le vigenti norme.
6. L'ASP E. Brignole può comunque verificare in ogni momento, sia prima sia dopo il pagamento, l'esattezza dei corrispettivi fatturati e l'accettabilità delle forniture da esso rese, anche se l'ASP E. Brignole ha prestato l'assenso e pagato. In esito all'eventuale verifica, l'ASP E. Brignole può pagare meno di quanto il Fornitore richiede e/o recuperare eventuali somme pagate in eccesso.
7. In caso di contestazioni sull'entità dei pagamenti da parte dell'ASP E. Brignole e/o in caso di ritardo nei pagamenti stessi l'Aggiudicatario rinuncia irrevocabilmente ad avvalersi dell'eccezione di inadempimento.
8. Eventuali irregolarità e/o sospensioni della fornitura, quantunque imputabili secondo l'Aggiudicatario ad inadempienze dell'ASP E. Brignole nei pagamenti, saranno considerate gravi inadempienze del Fornitore stesso, con conseguente possibilità dell'ASP Brignole di risolvere il contratto e/o di disporre temporaneamente l'esecuzione in danno.
9. Eventuali interessi moratori saranno determinati ai sensi dell'art 5 del D.Lgs. n. 231/2002 senza alcuna maggiorazione del saggio d'interesse.
10. Potrà essere autorizzata la cessione del credito già maturato, in conformità alle previsioni dell'art. 120 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 5 - (Responsabilità)

1. Il Fornitore si obbliga a sollevare l'ASP E. Brignole da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza, per colpa o per qualunque altro motivo ascrivibile al Fornitore nell'assolvimento della fornitura oggetto del presente Capitolato.



2. Il Fornitore si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione della fornitura e risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Le spese che l'ASP E. Brignole dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Fornitore.
3. In ogni caso di controversia e/o contestazione, generale o particolare, tra l'ASP E. Brignole ed il Fornitore, quest'ultimo non può assolutamente sospendere o interrompere la fornitura, come già richiamato al precedente articolo 4.

Art. 6- (Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa)

In qualunque caso di violazione e di inosservanza o di incapacità di esecuzione da parte dell'Aggiudicatario di quanto disposto nel presente Capitolato o nei suoi allegati, l'Ente si riserva il diritto, senza pregiudizio di eventuali addebiti, dell'immediata rescissione della fornitura. In particolare, l'ASP E. Brignole ha la facoltà di risoluzione della fornitura nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:

- a) apertura di procedura di fallimento a carico dell'Aggiudicatario;
 - b) abbandono dell'appalto, salvo casi di forza maggiore;
 - c) interruzione non motivata della fornitura;
 - d) quando il Fornitore si rende colpevole di frode;
 - e) in caso di cessione a terzi, totale o parziale, direttamente o per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente capitolato;
 - f) violazione ripetuta delle clausole contrattuali in tema di frequenza delle prestazioni dovute dal prestatore, con riflessi sull'andamento dell'attività dell'ASP Brignole;
 - g) per ogni altra inadempienza, anche se qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.
2. La notifica della risoluzione del contratto sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. al domicilio dell'Aggiudicatario od in alternativa a mezzo pec. Nei casi sopraindicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'ASP Brignole in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. Sarà a carico dell'Aggiudicatario ogni spesa aggiuntiva che l'ASP Brignole dovrà accollarsi per la prosecuzione della fornitura e dei servizi connessi, sino alla scadenza contrattuale. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno che l'ASP Brignole potrà subire in conseguenza della risoluzione contrattuale. Oltre ai casi sopra elencati l'ASP Brignole potrà risolvere il contratto per inadempienza dell'Aggiudicatario di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato dal Fornitore un termine non inferiore ai quindici giorni dalla sua ricezione per l'adempimento. Allo scadere del termine il contratto s'intende risolto di diritto.
 3. Rimane inoltre valida la disciplina generale sulla risoluzione per inadempimento, anche al di fuori dei casi previsti dal presente capitolato.

Art. 7 - (Fallimento, trasformazione)

Fallimento dell'Appaltatore: la fornitura s'intenderà senz'altro risolta nel caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria, dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza di fallimento.

Trasformazione o fusione dell'Appaltatore: l'impresa aggiudicataria dovrà segnalare all'Amministrazione ogni evento societario rilevante ai fini della consistenza della stessa, salvo in caso di fusione, la quota societaria di appartenenza non influisca sulla consistenza originale che diede luogo all'aggiudicazione della fornitura.

Art. 8- (Contenzioso)

1. Qualora il Fornitore ritenga di avere diritto a risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi o somme, riconosciute dall'ASP E. Brignole, egli deve, a pena di decadenza, far valere tali sue ragioni mediante formale richiesta scritta da trasmettere tramite lettera raccomandata A.R. entro e non oltre trenta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza o comunque gli è stata conoscibile la causa genetica delle sue pretese.
2. La richiesta di cui al primo comma rimane priva di effetto e non impedisce la decadenza, se non indica in modo puntuale le cause e l'importo delle maggiori pretese dell'aggiudicatario.
3. Nel caso in cui il Fornitore ritenga di avere diritto a risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi o somme, rispetto a quanto gli viene riconosciuto dall'ASP Brignole competente, ma incolpevolmente non sia in grado di quantificare il relativo importo, egli deve comunque presentare la richiesta di cui al primo comma specificando le cause delle sue pretese e dell'impossibilità di quantificazione.
4. Le richieste del Fornitore formulate in conformità a quanto sopra sono decise dall'ASP E. Brignole entro i novanta giorni successivi alla presentazione. Durante tale periodo di tempo il Fornitore può far valere in giudizio le proprie pretese. In seguito alla decisione dell'ASP E. Brignole il Fornitore dispone di sessanta giorni per attivare l'eventuale giudizio; decorsi i sessanta giorni senza che ciò sia avvenuto la decisione dell'ASP E. Brignole s'intende definitivamente accettata dal Fornitore, che decade da ogni rimedio.
5. Se l'ASP E. Brignole non decide nei novanta giorni il Fornitore può scegliere se attendere comunque la decisione o instaurare il giudizio; in questo caso non vi è decadenza se egli non instaura il giudizio nei sessanta giorni successivi al termine dei novanta giorni entro i quali l'ASP Brignole avrebbe dovuto decidere.

6. La disciplina di questo articolo si deve interpretare e/o all'occorrenza integrare con riguardo alla disciplina delle riserve in materia contratti pubblici.

Art. 9 - (Consegne)

1. Il Fornitore dovrà consegnare i guanti esclusivamente nelle quantità di volta in volta ordinati dall'Ufficio Acquisti dell'ASP Brignole, nel termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data dell'ordine presso l'apposito magazzino sito in Via Struppa 150. Se, per cause di forza maggiore, la fornitura avvenisse in modo parziale, i prodotti mancanti dovranno essere elencati nel documento di consegna con indicazione dei tempi previsti per il saldo dell'ordine.
2. Le consegne, con preavviso di 24 ore, avverranno tra le ore 8:30 e le ore 12:30 dal lunedì al venerdì.
3. La merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione delle quantità e del codice articolo, nonché dagli estremi dell'ordinativo. Copia della distinta, firmata all'atto della consegna da un incaricato dell'ASP Brignole, dovrà essere rilasciata a chi riceve la merce.
4. La merce viaggerà sempre a rischio del mittente. Nel caso di danni subiti dal materiale durante il trasporto lo stesso dovrà essere immediatamente sostituito. La merce dovrà essere sempre accompagnata alla relativa bolla d'accompagnamento ai sensi delle Leggi vigenti.
5. Il Fornitore dà atto di aver controllato in sito tutte le caratteristiche dei locali, i percorsi e lo stato di viabilità in genere e che ne ha tenuto conto nella formulazione del prezzo per procedere alla perfetta esecuzione dello stesso.

Art. 10 - (Spese)

Ogni spesa, imposta e tasse relative alla gara, alla stipulazione ed alla registrazione del contratto è a carico del Fornitore.

Art. 11 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.